

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 1961

(42^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »
(1694) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 499, 501
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	500
DE LUCA	500
PIASENTI, relatore	500

La seduta è aperta alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Grampa, Pajetta, Piasenti, Scappini, Vaccaro, Vallauri, Venudo e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

ANGELILLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1694)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha informato di non aver nulla da osservare, per la parte di sua competenza, sul disegno di legge in esame.

P I A S E N T I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i punti meritevoli di considerazione nel presente disegno di legge sono sostanzialmente i seguenti:

a) con esso si unificano le norme relative alla somministrazione e manutenzione del vestiario ai militari delle tre Forze armate, fino al grado di maresciallo. Ed infatti:

1) mentre l'Esercito ha sempre fornito direttamente il vestiario anche ai sottufficiali, fino al grado di maresciallo escluso, la Marina e l'Aeronautica hanno preferito per i sottufficiali e pari grado corrispondere un'indennità che oggi — dati i correnti prezzi — si dimostra ormai inadeguata;

2) con la presente proposta la norma in vigore nell'Esercito è estesa alle altre due Forze armate;

3) ai marescialli, e pari grado, è consentito di approvvigionarsi presso l'Amministrazione, a prezzi di costo;

b) per i militari e graduati è prevista la somministrazione gratuita in natura degli oggetti necessari per l'igiene personale, il che è un'innovazione importante;

c) la composizione del corredo sarà stabilita di concerto con il Tesoro. Il relatore può peraltro precisare che esso costa all'Amministrazione, mediamente, la somma di lire 80.000. La durata dei singoli capi di vestiario è, invece, stabilita dall'Amministrazione, che si riserva pure di stabilire le modalità di adozione e di consegna degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento occorrenti per servizi speciali;

d) per non creare disparità con i militari della Marina e dell'Aeronautica si stabilisce che le rispettive Amministrazioni possono fornire gratuitamente gli oggetti di vestiario ed equipaggiamento ai sergenti, sergenti maggiori e pari grado anche nelle more del riordinamento legislativo.

Naturalmente, quanto si è enunciato per la somministrazione va detto, altresì, per il rinnovamento e la manutenzione. Preciserò, ad informazione dei senatori, che la serie vestiario consegnata ai « C.A.R. » è interamente nuova (esattamente, al 99 per cento); l'uniforme di fatica all'80 per cento circa; inferiore la percentuale per quanto riguarda gli accessori (gamella, borraccia, eccetera).

Il costo di questa legge è di 720 milioni, che fanno carico, per le ragioni già enunciate, su capitoli di bilancio riferentisi alla vestizione e corredo della Marina (capitolo 150) e dell'Aeronautica (capitolo 158).

Nessuna obiezione, come ha già detto lo onorevole Presidente, esiste da parte della Commissione finanze e tesoro.

Concludo pertanto con l'invito alla Commissione di approvare il disegno di legge.

D E L U C A. Desidero chiedere all'onorevole rappresentante del Governo un chiarimento. In sostanza, i sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica percepiscono oggi una indennità per il vestiario, a differenza di quelli dell'Esercito, equipaggiati invece direttamente dall'Amministrazione.

Ora, l'estensione in esame della prassi dell'Esercito è considerata dagli interessati un miglioramento, o essi preferirebbero, invece, continuare a percepire l'indennità, naturalmente aggiornata?

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso senz'altro rispondere alla domanda del senatore De Luca, precisando anzitutto che due sono i vantaggi che discendono dal provvedimento: di carattere specifico l'uno, e di carattere generale l'altro.

Il vantaggio specifico riguarda gli interessati, i quali avranno certamente un trattamento migliore sia perchè l'Amministrazione, acquistando all'ingrosso, potrà fornire un vestiario di qualità superiore, sia perchè anche se l'indennità fosse aggiornata, l'aggiornamento — come sempre avviene — non sarebbe mai pari all'effettivo aumento dei prezzi.

Circa il vantaggio di carattere generale, è evidente che con il provvedimento in esame si dà un ulteriore contributo a quel processo di unificazione che sta alla base della legge delega; unificazione che non deve essere vista soltanto sotto l'aspetto degli organici, dell'ordinamento, ma anche in relazione a quei particolari aspetti cui mi sono riferito e che possono sembrare di dettaglio ed hanno invece un'incidenza nella funzionalità delle Forze armate.

P R E S I D E N T E . Nel rilevare il valore dell'ultima considerazione dell'onorevole Sottosegretario, mi permetto di porre in evidenza un argomento sul quale ho già insistito in passato.

Il disegno di legge in esame dà l'impressione che vi sia molto da fare nel campo del vestiario e dell'equipaggiamento in genere, senza mettere in luce quanto finora è stato fatto in tale campo, soprattutto nell'Esercito, che, come tutti sapete, è sempre stato male equipaggiato.

Ora, dopo la guerra, si è al contrario verificata una vera e propria rivoluzione nell'equipaggiamento militare: non più quelle solite, e sgraziate taglie ad opera, presso i singoli Corpi, di capisarti, i quali affidavano il grosso del lavoro a personale esterno occasionale. Si è creata, ripeto, nel dopoguerra, un'organizzazione facente capo al « Comiliter », con macchinari modernissimi, che ha reso possibile quella rivoluzione cui ho accennato. Quindi, non più soltanto oggi quell'unica divisa di panno, ma anche quella leggera (perchè tale non poteva essere considerata la famosa « divisa da fatica »); le uniformi sono state studiate prendendo ad esempio tutte le uniformi europee in uso e il vestiario nel suo complesso è straordinariamente migliorato, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista quantitativo e funzionale.

Il provvedimento in esame non fa dunque che completare la riforma in atto, con norme generali, uguali per tutte le Forze armate, risolvendo il problema particolare del vestiario per i sottufficiali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché dei secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni della Marina sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione militare.

A cura e spese dell'Amministrazione militare è anche effettuata la somministrazione degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché ai sottocapi e comuni della Marina.

(È approvato).

Art. 2.

La dotazione degli oggetti di cui all'articolo precedente è stabilita con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa ha parimenti la facoltà di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi.

La durata minima dei singoli oggetti è fissata dal Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 3.

Ai sergenti maggiori, secondi capi, sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni richiamati per istruzione e per

4^a COMMISSIONE (Difesa)42^a SEDUTA (12 ottobre 1961)

mobilitazione o riammessi in servizio è distribuito un corredo ridotto, stabilito volta per volta in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso.

(È approvato).

Art. 4.

È in facoltà del Ministro della difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e i capi della Marina possono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di cessione sono stabiliti in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo.

Le somme introitate per vestiario ceduto a pagamento e per vendita di residui debbono essere versate presso le Tesorerie provinciali per il conseguente reintegro dei relativi importi a favore dei capitoli riguardanti il vestiario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 5.

Sono convalidati la somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge a favore dei sergenti maggiori e sergenti dell'Aeronautica nonché la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuata a

favore dei graduati e militari di truppa della stessa Forza armata.

È parimenti convalidato il rinnovamento gratuito del corredo ai secondi capi.

(È approvato).

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 7.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 720 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 150 (237.000.000) e n. 158 (483.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari